



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Via Regina Elena 53, 25040 Angolo Terme (BS)



Prot. RIF. 0001190/2024

ALL'ATTENZIONE DI

ROMELE Andrea

Legale rappresentante

Gruppo Alpini Angolo Terme

“Magg. Timo Bortolotti”

alpiniangoloterme@pec.it

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la comunicazione presentata in data 14/02/2024 dal Sig. Romele Andrea - Legale rappresentante del Gruppo Alpini Angolo Terme inerente lo svolgimento di una manifestazione con contestuale richiesta di divieto di sosta in P.zza dei Caduti;

Visto il nulla osta alla manifestazione ai sensi dell'art. 18 e successivi del T.U.L.P.S.;

Considerata quindi la necessità di dover adottare provvedimento di sospensione temporanea della circolazione stradale, a tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza della circolazione stradale e dell'incolumità delle persone, nonché per garantire il regolare svolgimento della manifestazione;

Visti il Codice della Strada, il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, il Regolamento di Polizia Urbana e il Regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Ritenuto di dover di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione;

Preso atto che gli elementi rappresentati dalla persona interessata concorrono a giustificare l'adozione del presente provvedimento e detta manifestazione interessa il solo territorio del Comune di Angolo Terme;

ORDINA

1. **L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA** su P.zza Caduti in data 01/04/2024 dalle ore 08.00 alle ore 10.30 e comunque fino al termine della manifestazione;
2. **L'APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE DI DIVIETO DI SOSTA:** si rammenta che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura degli organizzatori dell'evento;
3. **LA REVOCA** di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge. Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Angolo Terme, 26/03/2024

IL RESPONSABILE

Dr. Domenico Rescigno

